



COMUNE DI
**MISANO
ADRIATICO**

**Settore POLIZIA
MUNICIPALE**

info@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618411 – fax 0541 613774

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E FISSAZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

Approvato con delibera C.C. n.12 del 14/02/2005

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Allegato A alla deliberazione

C.C./G.C. n. 12 del 11/2/2005

Il Segretario Generale

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
DI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA E FISSAZIONE DEI
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER I PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI.**

INDICE

Art. 1 – Principi generali;

Art. 2 – Autorizzazione comunale;

Art. 3 – Localizzazione ottimale dei punti di vendita ed esigenze di nuove apertura;

Art. 4 - Autorizzazioni stagionali;

Art. 5 – Superfici minime;

Art. 6 – Domande concorrenti;

Art. 7 – Autorizzazioni al subingresso;

Art. 8 – Autorizzazioni al trasferimento di sede;

Art. 9 – Distributori automatici;

Art. 10 – Commissioni comunali;

Art. 11 – Esercizio abusivo dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione;

Art. 1 – Principi generali

- 1) Le presenti norme costituiscono il Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica del Comune di Misano Adriatico, nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi, in applicazione del Decreto Legislativo 24.04.2001 n. 170 e della Deliberazione di Consiglio Regionale 08.05.2002 n. 354.
- 2) Per quanto non previsto espressamente dalle presenti norme si rinvia alle disposizioni di legge sopra indicate.
- 3) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2001 si intendono:
 - per punti di vendita esclusivi quelli che, previsti dal presente piano di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - per punti di vendita non esclusivi gli esercizi elencati al comma 3 dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti norme.
- 4) Il Piano determina:
 - a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle finalità e agli obiettivi stabiliti dalla legge;
 - b) le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazione di priorità, ed in rapporto alla caratteristica esclusiva degli esercizi;

Art. 2 – Autorizzazione Comunale

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001.
2. L'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata, per i punti di vendita esclusivi, nel rispetto delle norme del presente Piano, e per i punti di vendita non esclusivi, nel rispetto dei criteri fissati dalle norme contenute nel medesimo.
3. La rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi o da ubicarsi all'interno di: a) stazioni ferroviarie; b) ospedali; c) campeggi organizzati e villaggi turistici è soggetta ad autorizzazione.
4. Le autorizzazioni rilasciate per punti di vendita interni di cui al precedente punto 3) non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo.

5. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario.
6. La domanda per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di punti vendita esclusivi e non esclusivi, ferme restando le disponibilità indicate nel successivo art. 3 deve contenere i seguenti elementi:
- ubicazione dei locali con allegata pianta planimetrica;
 - superficie del locale;
 - atto comprovante la disponibilità dei locali;
 - tipologia di quotidiani o periodici prescelta in caso di esercizio di vendita non esclusivo.

Art. 3 – Localizzazione ottimale dei punti di vendita ed esigenze di nuove aperture.

- 1) Il territorio comunale ai fini previsti dalla legge e dalle presenti norme di attuazione è considerato zona unica.
- L'attuale localizzazione dei punti di vendita annuali e stagionali di giornali e riviste sul territorio comunale, sulla scorta del precedente piano, comprende:

UBICAZIONE	APERTURA
Via Litoranea Nord, 57 – Misano Brasile	Annuale
Via Alberello ang. Via Verdi – Misano Brasile	Stagionale
Via Repubblica n. 3 – Misano Mare	Annuale
Via Repubblica n. 93 – Misano Mare	Annuale
Via Platani n. 30 – Misano Mare	Stagionale
Via Romagna Galleria Gardenia – Misano Mare	Stagionale
Via Litoranea Sud Parcheggio Via D'Azeglio	Stagionale
Via Lungo Darsena – Portoverde	Stagionale
Via XXV Aprile n. 9 - Villaggio Argentina	Annuale
Via Saffi n. 10 – Misano Monte	Annuale
Via Tavoleto – Misano cella	Annuale
Via Sant'Elia n. 4 – Misano Belvedere	Annuale

Tali localizzazioni, pur avendo assicurato, dall'approvazione del precedente piano del 1994, un razionale insediamento delle rivendite di giornali e riviste sul territorio comunale, attualmente non soddisfa più le esigenze della popolazione residente, in continuo, significativo aumento nella frazione Santamonica, e rende necessaria la trasformazione in annuale della rivendita ubicata in Via Romagna galleria Gardenia.

Pertanto occorre prevedere:

- a) Un nuovo punto vendita esclusivo nella frazione Santamonica, considerato il costante aumento della popolazione residente e la presenza dell'Autodromo S. Monica, aperto tutto l'anno, con notevole afflusso di spettatori;
 - b) Un nuovo punto vendita esclusivo nella frazione Scacciano, considerato il costante aumento della popolazione a seguito delle nuove lottizzazioni.
 - c) La trasformazione in annuale della rivendita esclusiva attualmente ubicata in Via Romagna – galleria Gardenia, attiva nel contesto di un centro commerciale (Conad, pubblico esercizio, negozi commerciali e attività di servizio), con attività aperte tutto l'anno, e con la presenza dell'adiacente Ufficio Postale.
2. Per quanto attiene ai punti di vendita non esclusivi, non si ravvisano esigenze di nuove aperture annuali.
 3. Eventuali richieste di trasformazione da stagionali in permanenti delle attività già esistenti, verranno valutate dalla apposita commissione di cui all'art. 10.

Art. 4 – Autorizzazioni stagionali

- 1) L'autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 170/2001 è rilasciata per un periodo corrispondente alla stagione turistica, compresa fra il 1° Aprile e il 30 Settembre di ogni anno.
- 2) Per quanto concerne le autorizzazioni stagionali non si ravvisa l'esigenza di nuove aperture sia esclusive che non esclusive.

Art. 5 – Superfici minime

- 1) La superficie minima complessiva del locale da adibire a rivendita di giornali e riviste, sia specializzato sia in abbinamento ad altre attività, è fissata come segue:

Chiosco	10 mq.
Negozio	20 mq.

- 2) Il Comune, ferme restando le disposizioni contenute nei precedenti articoli, nell'esaminare le richieste di autorizzazione per la vendita di giornali e riviste in appositi chioschi da collocare su area pubblica, dovrà verificare, fra l'altro, anche

la compatibilità dell'ubicazione proposta con le norme urbanistiche e del Codice della Strada.

Art. 6 – Domande concorrenti

In caso di domande concorrenti per il rilascio delle nuove autorizzazioni di cui al precedente art. 3, le autorizzazioni sono concesse secondo i seguenti criteri di priorità:

- ☐ nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio;
- ☐ A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 7 – Autorizzazioni al subingresso

- 1) Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.
- 2) Ai fini e per gli effetti di quanto contenuto nell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 170/2001, il trasferimento della gestione o della titolarità per atto inter vivos o mortis causa è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio.
- 3) Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei 30 gg. dal ricevimento della comunicazione previsto all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98.

Art. 8 – Autorizzazioni al trasferimento di sede

- 1) La modifica dell'ubicazione in cui è esercitata l'attività è soggetta a specifica autorizzazione al trasferimento. Tali autorizzazioni sono concesse nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione in modo che si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio; in tutti i casi la condizione si ritiene soddisfatta qualora la nuova ubicazione non disti più di 150 metri dalla precedente ubicazione e comunque a non meno di metri 300 da un altro analogo punto di vendita.

- b) il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore e di norma nel limitato intorno della precedente ubicazione, così come definito nella precedente lett. a).
- 2) In caso di più richieste presentate per la medesima ubicazione, a parità di condizioni, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 3) Il trasferimento di cui alla lettera b) è concesso anche in deroga alle superfici minime di cui al precedente art. 5 per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi. Trascorso tale termine il richiedente dovrà adeguarsi alle superfici minime previste già nel citato articolo 5).

Art. 9 – Distributori automatici

La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste nonché di soli quotidiani ovvero di sole riviste in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, si deve intendere rispettivamente come punto di vendita esclusivo o non esclusivo e soggetto pertanto alle disposizioni contenute nel presente Piano.

Art. 10 – Commissione Comunale

- 1) Per la definizione degli aspetti programmatici inerenti l'attività delle rivendite di giornali e riviste il Comune costituisce apposita Commissione consultiva composta da:
 - Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - Funzionario responsabile del Settore Attività Produttive;
 - Un rappresentante delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e relativo supplente;
 - Un rappresentante delle associazioni più rappresentative a livello nazionale dei distributori e relativo supplente;
 - Un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e relativo supplente.
- 2) La Commissione dura in carica cinque anni.
- 3) La Commissione è nominata con atto del Sindaco. In tale atto sono fissate anche le modalità di funzionamento della stessa.

Art. 11 – Esercizio abusivo dell'attività, sospensione, decadenza/revoca dell'autorizzazione

- 1) L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Decreto n. 170/01, alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa di cui al Decreto n. 114/98. A tale normativa si fa rinvio anche per tutto ciò che attiene alle cause di sospensione e di revoca dell'autorizzazione in quanto compatibili.
- 2) Per le attività stagionali la decadenza/revoca dell'autorizzazione si concretizza quando l'attività viene sospesa per un intero periodo di stagionalità.